

NOTIFICA ALL'ESTERO DEGLI ATTI IN MATERIA AMMINISTRATIVA A SOGGETTI NON RESIDENTI, NE' DIMORANTI, NE' DOMICILIATI NELLA REPUBBLICA ITALIANA.

1) Che cosa è la notifica amministrativa?

La notifica amministrativa è il mezzo con il quale la Pubblica Amministrazione comunica, in forma ufficiale, ad un determinato soggetto l'esistenza ed il contenuto di un provvedimento o di un atto amministrativo.

Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione debba notificare un atto amministrativo ad un soggetto che non si trova sul territorio nazionale si parla di notifica amministrativa all'estero.

2) Come procedere per notificare un atto amministrativo all'estero.

Se si conosce l'indirizzo del destinatario dell'atto da notificare (la sua cittadinanza è ininfluente) si deve **innanzitutto** verificare se egli risiede in uno dei Paesi che hanno ratificato la **Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa STCE n. 094, firmata a Strasburgo il 24.11.1977** (per il testo inglese e francese v. Note) ratificata dall'Italia con la **Legge del 21 marzo 1983, n. 149** (per il testo completo in italiano v. Note).

clicca qui → [Elenco dei Paesi firmatari e che hanno ratificato la Convenzione](#)

Allo stato attuale, i Paesi che hanno aderito sono AUSTRIA, BELGIO, ESTONIA, FRANCIA, GERMANIA, ITALIA, LUSSEMBURGO e SPAGNA* (le Autorità spagnole considerano che la Convenzione di Strasburgo del 1977 non sia applicabile ai casi di infrazioni la cui sanzione non rientri nella competenza delle Autorità giudiziarie, come nella maggior parte delle infrazioni stradali).

NOTE:

Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa STCE n. 094 (testo francese e inglese)

L. 21 MARZO 1983 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo (testo italiano)

La Convenzione mira a creare una base giuridica condivisa per la mutua assistenza fra gli Stati ai fini della notificazione di documenti in materia amministrativa. Le Parti possono estendere la sua applicazione alla materia fiscale.

Ogni Parte designa un'Autorità Centrale incaricata di ricevere le domande di notificazione dei documenti, in materia amministrativa, emanati dalle Autorità di un'altra Parte.

3) Dove inviare l'atto da notificare e come deve essere formato?

La Convenzione prevede che le richieste di notifica siano inviate **direttamente alle Autorità centrali del Paese dove deve essere notificato l'atto.**

Per trovare il nome e l'indirizzo dell'Autorità Centrale designata da ciascun Paese **clicca qui** → **Dichiarazioni da parte dei Paesi firmatari e indicazione delle proprie Autorità Centrali.**

L'atto da notificare deve essere in **duplice copia**, in lingua italiana e accompagnato dal formulario (un originale e una copia): **clicca qui** → **formulario in inglese; formulario in francese; **nota bene:** esclusivamente al fine di facilitare – ove necessario – la comprensione dei formulari in lingua straniera si rimanda al formulario in lingua italiana **clicca qui** → **Formulario trasmissione notifica e ricevuta di notifica.****

In alternativa, ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione, gli atti possono essere spediti direttamente ai soggetti interessati ai provvedimenti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nota bene: Alle modalità di notifica di cui all'articolo 11 si oppone però la Germania.

Anche in caso di notifica diretta, è necessario che l'atto sia accompagnato dal formulario redatto nella lingua veicolare.

4) Come deve essere trasmesso l'atto da notificare a soggetti residenti nei Paesi non firmatari della Convenzione di Strasburgo?

Nei Paesi inclusi nella seguente lista la notifica può essere inviata per posta raccomandata, dal momento che la normativa locale non prevede cause ostative alla trasmissione diretta da parte degli Uffici della Pubblica Amministrazione italiana:

- ALBANIA
- AUSTRALIA
- CANADA
- CILE
- COLOMBIA
- COSTA RICA
- EL SALVADOR
- FILIPPINE
- FINLANDIA
- GIORDANIA
- GRAN BRETAGNA
- IRAQ

- IRLANDA
- ISRAELE
- LETTONIA
- MOZAMBICO
- NUOVA ZELANDA
- OMAN
- PAESI BASSI
- PARAGUAY
- PERU'
- PORTOGALLO
- REP. DI COREA
- SINGAPORE
- SLOVACCHIA
- SVEZIA
- UGANDA
- UNGHERIA

Nelle Repubbliche della ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia) la notifica di atti a soggetti residenti deve avvenire, come previsto dall'articolo 4 della Convenzione italo-jugoslava di assistenza giudiziaria e amministrativa, firmata a Roma il 3.12.1960, per il **tramite del nostro Ministero della Giustizia**. Gli atti, pertanto, andranno inviati da parte di chi richiede la notifica al seguente indirizzo: Ministero della Giustizia - DGGC Uff. II, Via Arenula 70, 00186 ROMA. Ove richieste di procedere a notifica, le Rappresentanze diplomatico-consolari interessate dovranno restituire l'atto con la richiesta di procedere come previsto dalla citata Convenzione.

Per tutti gli altri Paesi il richiedente la notifica deve spedire l'atto, in duplice copia e con traduzione nella lingua del Paese di destinazione o nella lingua veicolare in uso, direttamente alle nostre Rappresentanze. Sarà cura della Rappresentanza interessata procedere alla notifica sulla base della prassi consentita dall'ordinamento locale e restituire all'Ufficio richiedente una copia dell'atto con la relata di notifica.

Per la ricerca della Rappresentanza diplomatico-consolare presso la quale inviare la notifica clicca qui → **Rete diplomatico-consolare italiana** (luogo: inserire il Paese).

IN CASO DI INDIRIZZO SCONOSCIUTO

Non è possibile effettuare la notifica dell'atto all'estero.

Novembre 2014